



Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

A.C. 3179 ed abb.

Dossier n° 127 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
5 luglio 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3179 ed abb.
Titolo:	Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali
Iniziativa:	Parlamentare
Commissione competente :	Il Giustizia
Stato dell'iter:	In corso d'esame in sede referente

La proposta di legge AC. 3179 (a firma Meloni, Morrone, Mandelli) è stata adottata come **testo base** dalla Commissione giustizia in data 29 giugno 2021. Essa rappresenta la sintesi di alcune delle proposte in materia di equo compenso per lo svolgimento di attività professionali, che la Commissione ha esaminato ([C. 301](#), [C. 1979](#), [C. 2192](#), [C. 2741](#), [C. 3058](#)) svolgendo altresì un ciclo di audizioni. La proposta, composta di 10 articoli:

- interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo;
- integra il codice civile introducendovi la disciplina della nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore a determinati parametri nonché la disciplina delle clausole definite per legge vessatorie;
- interviene inoltre sulla rideterminazione giudiziale del compenso non equo e sul regime delle impugnazioni;
- prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo;
- consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine;
- istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso;
- prevede una disposizione transitoria e abroga la disciplina vigente in materia.

La **disciplina dell'equo compenso** è stata introdotta, nella scorsa legislatura, per porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti "forti", individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle PMI. Sono stati infatti approvati in rapida successione l'art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017 (cd. decreto fiscale), e l'art. 1, commi 487 e 488, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che hanno disciplinato l'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, poi esteso anche alle altre professioni regolamentate e nell'ambito del lavoro autonomo.

In particolare, l'art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017 ha disciplinato il **compenso degli avvocati nei rapporti professionali con imprese** bancarie e assicurative, nonché con imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese, quando il rapporto professionale sia regolato da una convenzione. Il legislatore ha introdotto una disciplina del compenso e ha richiesto che tale compenso sia equo, presupponendo che la convenzione sia stata predisposta unilateralmente dal cliente "forte" a svantaggio del professionista. A tal fine, il decreto-legge ha introdotto nella **legge professionale forense** (legge n. 247 del 2012) **l'articolo 13-bis**, poi modificato dalla legge di bilancio 2018, che definisce equo il compenso dell'avvocato determinato nelle convenzioni quando esso sia:

- «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» e «al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale» nonché
- conforme ai parametri determinati dal decreto del Ministro della Giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale.

Il comma 2 dell'articolo 19-quaterdecies, inoltre, ha **esteso il diritto all'equo compenso** previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche **a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti**, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale, con esclusivo riferimento alle professioni ordinistiche, ha soppresso le tariffe professionali ed ha introdotto i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti.

Si ricorda, peraltro, che in data 22 novembre 2017 l'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 22 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, ha deliberato l'invio di una [segnalazione](#)

ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto alcune disposizioni previste nel d.l. 148/2017 e nel DDL AC 4741 di conversione dello stesso, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie" (c.d. decreto fiscale).

In primo luogo, è stata segnalata la contrarietà ai principi concorrenziali di quanto previsto dall'art. 19-*quaterdecies* in tema di "equo compenso" per le professioni, che introduce il principio generale per cui le clausole contrattuali tra i professionisti e alcune categorie di clienti, che fissino un compenso a livello inferiore rispetto ai valori stabiliti in parametri individuati da decreti ministeriali, sono da considerarsi vessatorie e quindi nulle. Secondo l'Autorità, la disposizione, nella misura in cui collega l'equità del compenso a parametri tariffari contenuti nei decreti anzidetti, reintroduce di fatto i minimi tariffari, con l'effetto di ostacolare la concorrenza di prezzo tra professionisti nelle relazioni commerciali con alcune tipologie di clienti c.d. "forti" e ricomprende anche la Pubblica Amministrazione. L'Autorità ha sottolineato come, secondo i consolidati principi antitrust nazionali e comunitari, le tariffe professionali fisse e minime costituiscano una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono ai professionisti di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione. L'Autorità ha quindi concluso che *"l'articolo 19 quaterdecies in quanto idoneo a reintrodurre nell'Ordinamento un sistema di tariffe minime, peraltro esteso all'intero settore dei servizi professionali, non risponde ai principi di proporzionalità concorrenziale, oltre a porsi in stridente controtendenza con i processi di liberalizzazione che, negli anni più recenti, hanno interessato il nostro ordinamento anche nel settore delle professioni regolamentate"*.

Si ricorda, infine che la [Corte di Giustizia dell'Unione Europea \(sezione IV\), nella sentenza 4 luglio 2019, caso C-377/17](#) ha affermato che in materia di compensi professionali, l'indicazione delle tariffe minime e massime è vietata in quanto incompatibile con il diritto dell'Unione Europea, ma sono comunque ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico, come la tutela dei consumatori, la qualità dei servizi e la trasparenza dei prezzi.

Nella vicenda oggetto della sentenza, la Commissione UE aveva chiesto alla Corte di verificare se, mantenendo tariffe obbligatorie per gli architetti e gli ingegneri, la Germania fosse venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 49 TFUE nonché dell'articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Per essere conformi agli obiettivi di tale direttiva le tariffe devono essere non discriminatorie, necessarie e proporzionate alla realizzazione di un motivo imperativo di interesse generale. La Corte, nel caso di specie, ha ritenuto che le tariffe obbligatorie previste in Germania per i servizi di progettazione di base degli architetti e degli ingegneri violino il suddetto articolo 15 della direttiva 2006/123/CE, in quanto non idonee a perseguire in modo coerente e sistematico i "motivi imperativi di interesse generale" adottati dalla Germania, quali in particolare la garanzia dell'elevata qualità delle prestazioni professionali e la tutela dei consumatori.

Contenuto

Il testo della proposta si compone di 10 articoli.

L'articolo 1 contiene la **definizione di equo compenso**. A tal fine, ribadendo quanto **già previsto nella normativa vigente**, specifica che per essere considerato **equo** il compenso deve essere:

[Definizione di equo compenso](#)

- **proporzionato** alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché
- **conforme ai compensi previsti**, per gli avvocati, dal decreto del Ministro della Giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale; per gli altri professionisti ai compensi definiti da specifici decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 9 del DL n. 1/2012 (*v.infra*).

L'articolo 2, definisce, al comma 1, l'ambito di intervento della proposta di legge, la quale si applica al compenso del professionista in relazione a tutte le attività professionali che:

[Ambito applicativo](#)

- trovano fondamento in **convenzioni**;
- sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese che nel triennio precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di **60 lavoratori** o hanno presentato **ricavi annui superiori a 10 milioni di euro**.

Rispetto alla normativa vigente, la proposta **amplia l'ambito applicativo della disciplina sull'equo compenso** delineando, in relazione alla realtà produttiva italiana, le caratteristiche che deve avere l'impresa per poter essere considerata, rispetto al professionista, un contraente "forte".

Attualmente, infatti, l'articolo 13 bis, comma 1, della legge n. 247 del 2012 (*v. sopra*) la disciplina sull'equo compenso si applica, oltre che in relazione alle imprese bancarie e assicurative, anche in tutti i rapporti basati su convenzioni tra professionista e impresa diversa dalla micro, piccola e media impresa come definite dalla **raccomandazione 2003/361CE** della Commissione, del 6 maggio 2003.

In base ai parametri europei, "la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano **meno di 250 persone**, il cui **fatturato**

annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

La disposizione inoltre specifica che le disposizioni sull'equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista le cui **clausole siano unilateralmente predisposte** o utilizzate dalle predette imprese (comma 2); al riguardo si anticipa che l'articolo 4, comma 1, della proposta in esame specifica che gli accordi, purché vincolanti per il professionista, tra quest'ultimo e le imprese della tipologia sopraindicata **si presumono unilateralmente predisposti** dalle stesse, salvo prova contraria.

Infine l'articolo 2 (comma 3) estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della **pubblica amministrazione** e degli **agenti della riscossione**

Si ricorda che l'art. 19-*quaterdecies* del [D.L. n. 148 del 2017](#) prevede attualmente (comma 3) che la **pubblica amministrazione**, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti. Il medesimo articolo (comma 4-bis) **esclude dall'applicazione della disciplina sull'equo compenso gli agenti della riscossione**, i quali devono garantire, comunque, al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste.

L'articolo 3 detta la disciplina **delle clausole** che non prevedono un **compenso equo e proporzionato** per lo svolgimento di attività professionali.

Modifiche all'art.
2233 c.c.

Più in dettaglio, l'articolo **interviene sul codice civile**, aggiungendo diversi commi all'articolo 2233, che detta la disciplina del **compenso nelle professioni intellettuali**. Le modifiche al codice sono destinate ad avere una portata generale ed a trovare applicazione per tutte le prestazioni d'opera intellettuale e dunque ben oltre l'ambito previsto dall'art. 2 della proposta di legge (rapporti professionali con contraenti forti basati su convenzioni). *Si valuti l'opportunità di un coordinamento tra le due disposizioni.*

L'articolo 2233 è collocato nel Libro II (*Del lavoro*), Titolo III (*Del lavoro autonomo*), Capo III (*Delle professioni intellettuali*) e, nella formulazione vigente, stabilisce che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. L'art. 2233 c.c. pone dunque una gerarchia di carattere preferenziale tra i criteri di determinazione dell'onorario del professionista, considerando prima di tutto l'accordo delle parti e, solo in sua mancanza, le tariffe professionali, gli usi e la decisione del giudice, con la conseguenza che, assumendo le tariffe massime un ruolo sussidiario e recessivo, esse continuano ad essere obbligatorie solo nel caso in cui non sia concluso alcun patto tra avvocato e cliente

La disposizione specifica inoltre che in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione e che sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.

In particolare, si prevede, con l'inserimento del nuovo comma quarto dell'art. 2233 c.c., **la nullità delle clausole** che non stabiliscono un **compenso equo e proporzionato** all'opera prestata, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera; la proposta specifica quindi che sono nulle le pattuizioni di un **compenso inferiore**:

- agli importi stabiliti dai **parametri o dalle tariffe** per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale;

In attuazione dell'articolo 9, comma 2, del D.L. 24/01/2012, n. 1, le modalità per la liquidazione dei compensi professionali sono stabilite con il Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012, così come modificato con il DM n. 106 del 2013.

- ai parametri determinati con decreto ministeriale, per la professione forense.

Il comma 6 dell'articolo 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense prevede che i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della Giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. In attuazione di tale previsione è stato, da ultimo adottato il decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37, recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense,

Con riguardo **all'impugnazione** degli accordi, il nuovo comma quinto dell'art. 2233 c.c. specifica che per far valere la nullità della pattuizione e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata, **il solo professionista può impugnare** - innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio - l'accordo

di qualsiasi tipo (convenzione, contratto, esito della gara, predisposizione di un elenco di fiduciari etc.) che preveda un compenso inferiore ai predetti parametri.

Secondo quanto previsto dal nuovo comma sesto dell'art. 2233 c.c., che riproduce sostanzialmente la normativa vigente, il tribunale procede alla rideterminazione del compenso:

- secondo i parametri o le tariffe ministeriali in vigore relativi alle attività svolte dal professionista,
- tenendo conto dell'opera effettivamente prestata

È inoltre introdotta la possibilità per il tribunale di richiedere al professionista di acquisire il **parere di congruità dell'ordine** o del collegio professionale. Al riguardo si specifica:

- che il parere di congruità costituisce piena prova in merito alle caratteristiche dell'attività prestata, all'importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, alle condizioni soggettive del cliente, ai risultati conseguiti, al numero e alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
- che il tribunale non possa avvalersi, nel procedimento di rideterminazione del compenso, di consulenze tecniche.

La proposta prevede inoltre (nuovo comma settimo dell'art. 2233 c.c.) la nullità di qualsiasi pattuizione:

- che vieti allo stesso professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione;
- che imponga allo stesso l'anticipazione di spese;
- che – comunque – attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

L'articolo 3 inoltre, integra l'art. 2233 c.c. (commi da ottavo a dodicesimo) qualificando come **vessatorie** alcune **clausole** che, laddove inserite nelle convenzioni tra cliente e professionista, sono da considerarsi **nulle**; la presunzione **ha carattere assoluto** e opera anche quando il contenuto della clausola sia stato oggetto di **specifica trattativa**.

Si presumono vessatorie le clausole che consistono:

- nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve esercitare a titolo gratuito;
- nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
- nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;
- nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- nella previsione, nell'ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, che all'avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche nel caso che le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;
- nella previsione che, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto.

La disposizione in commento riproduce largamente il contenuto della disciplina vigente. L'articolo 13-bis della legge professionale forense, qualifica come "vessatorie" le clausole contenute nelle convenzioni che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato e presume, in particolare, la natura vessatoria di alcune specifiche ed elencate clausole. Si tratta delle medesime clausole riprodotte nella proposta di legge in esame. L'unica differenza consiste nella specificazione, nella disciplina vigente (art. 13-bis comma 6) che le clausole elencate (al comma 5) si presumono vessatorie fatta eccezione di quella relativa alla previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Così come nella proposta di legge in esame, l'art. 13-bis, comma 6 la **presunzione** determina la **nullità** delle clausole stesse. Il comma 8 specifica che le clausole vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto; inoltre, la nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.

Con previsione innovativa rispetto alla disciplina vigente:

- **si esclude la natura vessatoria** delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano principi contenuti in convenzioni internazionali (nuovo comma nono dell'art. 2233 c.c.);
- si prevede che la **nullità** delle clausole vessatorie, pur **rilevabile d'ufficio**, possa essere oggetto di **rinuncia da parte del professionista**, che dovrà in merito pronunciarsi in modo espresso e irrevocabile. *Si segnala che il medesimo articolo 3 in commento, contiene la previsione (v. sopra nuovo comma quinto dell'art. 2233 c.c.) che gli accordi che prevedano un compenso non equo, possano essere impugnati solo dal professionista. Si valuti l'opportunità di coordinare le diverse disposizioni normative.*

Ulteriori disposizioni (nuovo comma undicesimo dell'art. 2233 c.c.) confermano la specificazione, contenuta già nella normativa vigente (art. 13-bis, comma 7) relativa al fatto che **non costituiscono prova della specifica trattativa** ed approvazione le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte. Rispetto alla disciplina attuale però il nuovo comma 11 dell'art. 2233 c.c., precisa che tale disposizione si applica alle attività professionali in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle imprese che nel triennio precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 60 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

Si segnala peraltro che, come sopra detto, il nuovo comma decimo dell'art. 2233, introdotto dall'articolo in esame, statuisce la presunzione assoluta di vessatorietà delle clausole elencate al nuovo comma ottavo dell'art. 2233 c.c., anche se oggetto di trattativa. Si dovrebbe quindi ritenere che la specificazione di cui al nuovo comma undicesimo faccia riferimento alla trattativa per le clausole che non sono vessatorie per definizione di legge.

L'articolo 4:

- specifica che gli accordi, vincolanti per il professionista, conclusi tra quest'ultimo e le imprese bancarie e assicurative nonché le imprese che nel triennio precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 60 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, si **presumono unilateralmente predisposti** dalle imprese stesse, salvo prova contraria (comma 1);
- riproduce in parte la disciplina vigente, con riguardo all'attività del giudice che, accertata la non equità del **compenso**, lo **ridetermina applicando i parametri** previsti dai decreti ministeriali (la disciplina vigente – art. 13-bis, comma 10 - demanda al giudice di "tenere conto" dei suddetti parametri) e dichiara la nullità della clausola vessatoria (comma 2); *si segnala, al riguardo, che la disciplina dell'attività del giudice relativa alla rideterminazione del compenso è contenuta altresì nell'art. 3, nei nuovi commi quinto e sesto dell'art. 2233 c.c (v.sopra).. Si valuti l'opportunità di coordinare le diverse disposizioni;*
- individua in **10 anni** il **termine di prescrizione** del diritto al **compenso da parte del professionista** e specifica che – in caso di pluralità di prestazioni a seguito di un unico incarico – il termine decorre dall'ultima prestazione (comma 3).

Rideterminazione
del compenso

L'articolo 5 prevede la possibilità che il **parere di congruità** emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (artt 633 e ss cp.c.) e a quelle specifiche delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art. 14 del D. lgs. n. 150 del 2011) **acquisti l'efficacia di titolo esecutivo** per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e **se il debitore non abbia proposto opposizione** ai sensi dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile davanti all'autorità giudiziaria, entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

Parere di
congruità
dell'Ordine o
Collegio

Come ha precisato la giurisprudenza mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 636 c.p.c., la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice di merito di verificare le singole prestazioni svolte dal professionista stesso e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella. (Cass. Civ. sentenza n. 18775/2005; Cass. civ., ord. 15 gennaio 2018, n. 712)

È infine precisato che il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di conformità.

L'**articolo 6** interviene sulla disciplina del **termine di decorrenza della prescrizione dell'azione di responsabilità professionale**, individuando nel giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale, il relativo *dies a quo*

Decorrenza della prescrizione dell'azione di responsabilità professionale

Tale disposizione si pone in correlazione con la regola generale di cui all'art. 2935 c.c., in base alla quale "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", valorizzando l'elemento dell'attuazione della prestazione come momento determinante per il calcolo del termine prescrizione.

La giurisprudenza, in sede di interpretazione del principio generale stabilito dal citato art. 2935 c.c., ha sviluppato due orientamenti distinti. L'uno (ex multis, v. Cass., 28 gennaio 2004, n. 1547; Corte Appello Napoli, 13 aprile 2015, n. 1688) tendente appunto a far coincidere la decorrenza del termine di prescrizione con la violazione dell'obbligo contrattuale anziché con il manifestarsi del danno nella sfera giuridica del soggetto leso. L'altro (Cass., SS.UU., 11 gennaio 2008 nn. 576- 581; Cass. 15 luglio 2009, n. 16463 e 23 settembre 2013, n. 21715), di segno opposto.

L'**articolo 7** consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'**azione di classe**, proposta dal **consiglio nazionale dell'ordine**.

Azione di classe

La disposizione richiama sia la disciplina vigente dell'azione di classe contenuta nel Titolo VIII-bis del libro quarto del codice civile entrata in vigore a partire dal 19 maggio 2021 a seguito della riforma operata dalla legge n. 31 del 2019, sia quella contenuta nell'art. 140-bis del codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, che tuttavia risulta ormai abrogato a partire dall'entrata in vigore della nuova disciplina. *Si valuti l'opportunità di sopprimere il riferimento alla disciplina abrogata.*

L'**articolo 8** istituisce presso il Ministero della giustizia l'**Osservatorio nazionale sull'equo compenso**, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere **pareri** o formulare **proposte** sugli atti normativi che intervenissero sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinassero le convenzioni e **segnalare** al Ministro pratiche elusive delle disposizioni sull'equo compenso.

Osservatorio nazionale sull'equo compenso

L'osservatorio, nominato per 3 anni con decreto del Ministro della giustizia, che lo presiede (potendo comunque individuare un suo delegato), dovrà essere composto da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali. *Si valuti l'opportunità di chiarire se la disposizione intende inserire nell'Osservatorio esclusivamente i rappresentanti degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia.*

L'**articolo 9** contiene una **disposizione transitoria** in base alle quali le norme di nuova introduzione si applicano, per le prestazioni rese dopo la data di entrata in vigore della legge, anche alle convenzioni sottoscritte prima di tale data e in corso alla stessa data

Disposizioni transitorie

Con riguardo alle prestazioni in corso collegate alle convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore della legge, la proposta introduce un obbligo del professionista di avvisare l'altro contraente dell'applicazione delle nuove disposizioni. Si specifica tuttavia che l'inadempimento dell'obbligo è sanzionabile soltanto sul piano deontologico in via disciplinare.

L'**articolo 10**, abroga:

Abrogazioni

- l'art. 13-bis della [legge n. 247 del 2012](#), c.d. legge professionale forense;
- l'art. 19-*quaterdecies* del [decreto-legge n. 148 del 2017](#);
- l'articolo 2, comma 1, lettera a), del [decreto-legge n. 223 del 2006](#) (c.d. **decreto Bersani**), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che a sua volta dispone l'abrogazione delle norme che prevedevano l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali.

Si ricorda che l'abrogazione di disposizioni abrogative non provoca automaticamente la reviviscenza delle norme abrogate, come affermato dalla [Circolare](#) sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del presidente della Camera del 20 aprile 2001 e, successivamente, anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 13 del 2012).

Con riguardo all'abrogazione delle disposizioni di abrogazione delle norme che prevedevano l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime occorre ricordare che nel nostro ordinamento il compenso del professionista è stato a lungo commisurato in base a un sistema tariffario obbligatorio.

Sulla materia è intervenuta la c.d. legge Bersani (legge n. 248 del 2006, di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006) che, all'articolo 2, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà dei minimi tariffari.

Il definitivo **superamento del sistema tariffario** è stato successivamente opera dell'art. 9 del DL n. 1 del 2012 , che ha previsto l'abrogazione definitiva delle tariffe delle professioni regolamentate (oltre ai minimi, vengono meno anche i massimi tariffari), introducendo una nuova disciplina del compenso professionale: il professionista può liberamente pattuire qualunque compenso con il cliente, purché adeguato all'importanza dell'opera. Inoltre, l'art. 9 del DL 1/2012 ha previsto che, in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, la determinazione del compenso professionale debba essere effettuata con riferimento a parametri tariffari stabiliti con decreto del ministro vigilante. Per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia si fa riferimento al D.M. 20 luglio 2012, n. 140; per gli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro al D.M. 21 febbraio 2013, n. 46 e, per le professioni dei medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica, al D.M. 19 luglio 2016, n. 165.

Con particolare riferimento alla professione forense, la legge professionale (legge n. 247 del 2012, art. 13) ha stabilito per i compensi la possibile pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

A richiesta, l'avvocato è altresì tenuto a comunicare in forma scritta al cliente la prevedibile misura del compenso, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

L'art. 13 della legge professionale forense ha previsto l'aggiornamento ogni 2 anni dei parametri per la liquidazione dei compensi indicati nel DM giustizia, su proposta del CNF.

Per la professione forense, i parametri trovano applicazione: quando il giudice liquida le spese al termine dei giudizi; quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso in forma scritta; quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso consensualmente.

Relazioni allegare o richieste

Alla proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è allegata la relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge interviene in materia di **ordinamento civile**, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lett.l) della Costituzione. La proposta incide inoltre sulla materia professioni, attribuita alla competenza concorrente di Stato e Regioni.

Con riferimento alla materia delle **professioni**, la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha riconosciuto che per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale - da cui la Corte fa derivare la natura concorrente - si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale.

Cost127	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia